

(N. 2714)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 novembre 1952
(V. Stampato N. **520-191**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, concernente regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A. N. I. C.) e ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, concernente disposizioni complementari per la regolazione di rapporti fra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili (A. N. I. C.)

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « le somme versate », sono aggiunte le parole: « e da versare ».

Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1032, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO

21 APRILE 1948, N. 948

Regolazione

dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.)

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a non avvalersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'articolo XIV della Convenzione 30 giugno 1936, e dagli articoli V e IV degli atti addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) ed a farsi rimborsare dall'Azienda medesima le somme versate a titolo di ammortamento del capitale investito negli impianti di Bari, di Livorno, e di Novara.

Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini monetari, resta determinato in 7230 milioni di lire.

In aggiunta alla somma di cui sopra l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) è tenuta a corrispondere il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli stabilimenti di Bari, Livorno e Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di Stipula della convenzione nonchè il valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportati e recuperati o che saranno recuperati.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare le modalità e le garanzie di pagamento delle somme sopra dovute e ad approvare con propri decreti le relative convenzioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1032

Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.)

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Società per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire 3 miliardi e 600 milioni.

Al pagamento sarà provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtù della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948.

Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtù della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente il Ministro per le finanze potrà accettare in pagamento, fino

alla concorrenza di lire 2 miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Società stessa ai termini di legge.

Art. 3.

Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze è autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.

Art. 4.

La convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C., di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 948, è soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 1000 ciascuna.

Art. 5.

I mutui di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, possono essere accordati anche a società concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, per le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.